




CONVEGNO

REGOLAMENTO EUROPEO
SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.
COME PREPARARSI ALLA CONFORMITA'

10 OTTOBRE 2024

**E ALTRE NORME SULL'AI E IL DISEGNO DI LEGGE
ITALIANO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**



Andrea R. Sirotti Gaudenzi

UN TRIBUTO AD ALAN TURING

«Computing Machinery
and Intelligence»
(Mind, 1950)

VOL. LIX. No. 236.]

[October, 1950

MIND
A QUARTERLY REVIEW
OF
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND
INTELLIGENCE

By A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I propose to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game'. It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either 'X is A and Y is B' or 'X is B and Y is A'. The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:

C: Will X please tell me the length of his or her hair?
Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A's

28


433



Alan Turing (1912-1954)
in 1936 at Princeton University



QUALCHE CONSIDERAZIONE INIZIALE...



IL SISTEMA «INTELLIGENTE» PUÒ SBAGLIARE?



Tipica rappresentazione
delle donne calabresi che
celebrano l'8 marzo
secondo Microsoft Copilot

UN'IMMAGINE INEDITA


«Palazzo Vecchio dipinto da Michelangelo»



deepai.org

UNA (BREVE) RIFLESSIONE


Intelligenza generale



Intelligenza collettiva

LO SVILUPPO DELLE INTELLIGENZE

- Dall'intelligenza collettiva all'intelligenza artificiale



LE PRIME DISPUTE IN MATERIA DI IA

- L'utilizzo dei dati di terzi soggetti
- Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale



«NON SAREMO PIÙ IN GRADO DI CONOSCERE LA VERITÀ» (FORSE)

la Repubblica

La foto
dell'Intelligenza
artificiale che
confonde la realtà


di Daniele Mastrogiacomo



IL PROBLEMA DELLE FAKE NEWS



Constitutum Constantini
(Oratorio di San Silvestro a Roma)



Rodolfo IV e
il Privilegium maius



IL PROBLEMA DELLE FAKE NEWS



BEAUTY

Angelina Jolie: la foto incredibile del National Geographic per celebrare il World Bee Day

VOGUE
ITALIA

L'attrice e testimonial Guerlain è protagonista di un'intervista e un servizio fotografico incredibili realizzati da National Geographic in occasione del World Bee Day

DI SOFIA VIGANÒ

20 maggio 2021

«talmente apparentemente
falsa da essere vera...»

INVECE...

- Nonostante qualche imperfezione, molti hanno creduto che queste immagini fossero vere.
- Gli algoritmi fanno ancora fatica a replicare il corpo umano in modo coerente e naturale.
- Tuttavia, l'IA ci «inganna», perché la nostra attenzione viene catturata dal soggetto principale.



DALLE FAKE NEWS AL DEEPPFAKE...

dicembre 2020

 **GDPR** | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Deepfake Il falso che ti «ruba» la faccia (e la privacy)

Cosa è un deepfake?

I **deepfake** sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.

La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini “fake” (falso) e “deep learning”, una particolare tecnologia AI. Le tecniche usate dai deepfake sono simili a quelle delle varie app con cui ci si può divertire a modificare la morfologia del volto, a invecchiarlo, a fargli cambiare sesso, ecc.

La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle

Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzone - Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano

Camera dei deputati - X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo

(7 febbraio 2024)

QUANDO ABBIAMO A CHE FARE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE?



N.B. – I loghi e i marchi esposti appartengono ai rispettivi proprietari.

PERCHÈ L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SI È AFFERMATA? E PERCHÉ LE ISTITUZIONI EUROPEE SE NE SONO OCCUPATE?



Plasmare il futuro digitale dell'Europa

La legge sull'IA è il primo quadro giuridico in assoluto sull'IA, che affronta i rischi dell'IA e pone l'Europa in una posizione di leadership a livello mondiale.

La legge sull'IA mira a fornire agli sviluppatori e agli operatori di IA requisiti e obblighi chiari per quanto riguarda gli usi specifici dell'IA. Allo stesso tempo, il regolamento mira a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

La legge sull'IA fa parte di un pacchetto più ampio di misure politiche a sostegno dello sviluppo di un'IA affidabile, che comprende anche il [pacchetto sull'innovazione in materia di IA e il piano coordinato sull'IA](#). Insieme, queste misure garantiranno la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e delle imprese in materia di IA. Rafforzeranno inoltre l'adozione, gli investimenti e l'innovazione nell'IA in tutta l'UE.

AFFRONTARE LE QUESTIONI DAL PUNTO DI VISTA TECNICO




COSA SI RISCHIA SE NON SI CONOSCONO LE QUESTIONI (TECNICHE)

- I videogiochi sono aggeggi nati per sollevare dalla noia gente sfaccendata.
- Pertanto, non “meritano” alcuna protezione giuridica.

Pret. Torino, 25 maggio 1982

COS'È L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

- L'intelligenza artificiale (IA) è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività (fonte: sito *web* Unione europea).
- Il sistema di IA «è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» (fonte: AI Act).



A QUARTERLY REVIEW
OF
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
EDITED BY
PROF. GILBERT RYLE
WITH THE CO-OPERATION OF PROF. SIR F. C. BARTLETT AND PROF. C. D. BROAD

CONTENTS.

	Page
I.—Computing Machinery and Intelligence: A. M. TURING	433
II.—Subject and Predicate: P. T. GEACH	461
III.—Frege's <i>Sinn und Bedeutung</i> : P. D. WIENPAHL	483
IV.—The Theory of Sovereignty Restated: W. J. REES	495
V.—A Note on Verification: F. C. COPLESTON	522
Notes	529
VI.—Discussions:—	
Ostensive Definition and Empirical Certainty: A. PAP	530
Pragmatic Paradoxes: P. ALEXANDER	536
The Causal Theory of Perception: J. WATLING	539
"Fallacies in Moral Philosophy." A Reply to Mr. Baiet: S. HAMPSHIRE	541
The Existence of God: T. McPHERSON	545
Berkeley's <i>Philosophical Commentaries</i> : A. A. LUCE	551
A Note on Aristotle. Categories 6a 15: M. WARNOCK	552
VII.—Critical Notice:—	
<i>Moral Obligation: Essays and Lectures</i> by H. A. Prichard: C. D. BROAD	555
VIII.—New Books	567

PUBLISHED FOR THE MIND ASSOCIATION BY
THOMAS NELSON & SONS, LTD.,
PARKSIDE WORKS, EDINBURGH, 9
NEW YORK: THOMAS NELSON & SONS

PRECEDENTI NAZIONALI

- Cons. Stato, sez. III, 4-25 novembre 2021, n. 7891
 - L'algoritmo contempla meccanismi di *machine learning* e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole *software* e i parametri preimpostati (come fa invece l'algoritmo "tradizionale") ma elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico.
- Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107
 - L'algoritmo intelligente può contribuire a realizzare un'opera intellettuale (i cui diritti spettano a chi ha programmato un particolare *output*).



L'APPROCCIO DEL LEGISLATORE

Visione antropocentrica della disciplina




Photo from www.lucnix.be. 2007-09-08
(photograph)

L'APPROCCIO DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

I sistemi di IA si limitano a imitare l'intelligenza umana

I sistemi di IA possono essere intelligenti,
ma non in modo umano

CONSIGLIO D'EUROPA

Sala stampa



Il Consiglio d'Europa adotta il primo trattato internazionale sull'intelligenza artificiale

Deutsch

English

Español

Français

Русский

COMITATO DEI MINISTRI | STRASBURGO | 17 MAGGIO 2024

UNIONE EUROPEA

LA STAMPA

Ue, via libera del Consiglio all'Artificial Intelligence Act

Per Bruxelles si tratta di una legge "rivoluzionaria" che può stabilire uno standard globale per la regolamentazione dell'IA

TECNOLOGIA

Ue, via libera definitivo all'AI Act: è la prima legge al mondo


Ue, via libera definitivo all'AI Act. Il regolamento sull'intelligenza artificiale è legge. Ecco cosa cambia

In attesa dell’Ai Act fervono le proposte

Dopo l’approvazione del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (Ai Act), che peraltro non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e che sarà applicabile integralmente dal 2026, si susseguono le iniziative legislative nazionali, come documentava domenica questo giornale

di Giusella Finocchiaro

9 maggio 2024



TRE DIVERSI LIVELLI DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA:

- a) quello **sovranazionale** (legato alla Convenzione del Consiglio, alla quale potranno aderire anche Paesi diversi dai 46 che fanno parte della più antica organizzazione a vocazione paneuropea del Continente),
- b) quello **unionale** (grazie al regolamento noto come AI Act, che - ai sensi dell'art. 288 TFUE - sarà direttamente applicabile nei 27 Paesi dell'Unione),
- c) quello **nazionale** (per il tramite delle specifiche disposizioni che verranno adottate al termine dell'*iter* legislativo che accompagnerà il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri, che - oltre a offrire deleghe all'Esecutivo - consentirà di apportare significative modifiche alla lettera di alcuni testi normativi, quali il codice penale e la legge sul diritto d'autore del 1941).



L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

- Il Consiglio d'Europa è una organizzazione internazionale il cui scopo è quello di promuovere la **tutela dei diritti umani**.
- La **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (CEDU) è stata adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa.
- Al Consiglio d'Europa fa riferimento la **Corte europea dei diritti dell'uomo**.
- **Il Consiglio d'Europa non deve essere confuso con l'Unione europea**.



CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO

- **Comitato *ad hoc* sull'intelligenza artificiale (CAHAI)**
- **Comitato sull'intelligenza artificiale (CAI)**



CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO

- **Area di intervento (limitata)**
- **Possibilità di coinvolgimento di numerosi Paesi (anche extraeuropei)**




CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO

Article 2 – Definition of artificial intelligence systems

For the purposes of **this Convention**, “*artificial intelligence system*” means a machine-based system that for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments.

Different artificial intelligence systems vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment.



CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO

IL RISCHIO

- Il Comitato *ad hoc* nel 2021 suggeriva l'opportunità di adottare come metodologia quella della **classificazione del rischio**, prevedendo una *serie di categorie*, sulla base di una valutazione del rischio in relazione al godimento dei diritti umani, al funzionamento della democrazia e al rispetto dello Stato di diritto.
- Venivano differenziati gli usi dell'IA che creano: i) un **rischio inaccettabile**; ii) un **rischio alto**; iii) un **rischio basso o minimo**.



RAPPORTI TRA CONVENZIONE E AI ACT

- A seguito della raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha adottato la **decisione (UE) 2022/2349** del 21 novembre 2022, con la quale si autorizzava l'avvio di negoziati per la Convenzione.
- La raccomandazione evidenziava come fosse opportuno garantire che le norme del diritto internazionale e unionale si presentassero **«coerenti» tra loro**. In effetti, leggendo il testo della Convenzione si possono rinvenire vari elementi che sono presenti anche nel regolamento.
- In particolare, entrambe le fonti suggeriscono la **massima attenzione per i rischi** connessi all'utilizzo dei sistemi, imponendo l'adozione di misure.
- L'art. 16 della Convenzione (rubricato «Risk and impact management framework») ben delinea l'approccio che i firmatari della Convenzione dovranno tenere, prevedendo **misure per l'identificazione, la valutazione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi posti dai sistemi di intelligenza artificiale**, considerando inoltre gli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto.
- **Le misure devono presentarsi «graduali e differenziate»**, così come peraltro indicato dal regolamento.



IL REGOLAMENTO

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)

European Parliament

2019-2024



*Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs*

2.2.2024

PROVISIONAL AGREEMENT RESULTING FROM INTERINSTITUTIONAL NEGOTIATIONS

Subject: Proposal for a regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts 2021/0106(COD) (COM(2021)0206 – C9-0146(2021) – 2021/0106(COD))

The interinstitutional negotiations on the aforementioned proposal for a regulation have led to a compromise. In accordance with Rule 74(4) of the Rules of Procedure, the provisional agreement, reproduced below, is submitted as a whole to the Committee on the Internal Market and Consumer Protection Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs for decision by way of a single vote.

UNA PREMESSE (FONDAMENTALE)

Norma giuridica

**Norma (regola)
tecnica**

Causa C-20/05

**Procedimento penale
a carico di
Karl Josef Wilhelm Schwibbert**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Forlì)

«Direttiva 98/34/CE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Legge nazionale che impone l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su compact disc commercializzati — Nozione di "regola tecnica"»

COSA STABILISCE IL REGOLAMENTO?

- **Regole armonizzate sull'intelligenza artificiale**
- **Modifica di varie fonti:**
 - regolamento (CE) n. 300/2008, norme comuni per la **sicurezza dell'aviazione civile**,
 - regolamento (UE) n. 167/2013, relativo all'**omologazione** e alla **vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali**,
 - regolamento (UE) n. 168/2013, in tema di **omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli**,
 - regolamento (UE) 2018/858, su **omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti** destinati a tali veicoli,
 - regolamento (UE) 2018/1139, recante norme comuni nel **settore dell'aviazione civile**, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea,
 - regolamento (UE) 2019/2144, sul montaggio di un **registratore di dati** di eventi sui nuovi tipi di **autovetture e furgoni**,
 - direttiva 2014/90/UE, sull'**equipaggiamento marittimo**,
 - direttiva (UE) 2016/797, relativa all'interoperabilità del **sistema ferroviario** dell'Unione europea,
 - direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle **azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori**.

COS'È IL RISCHIO?

- ... è la «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso» (art. 3 – «Definizioni»).



TIPOLOGIE DI RISCHIO

- inaccettabile (art. 5 del regolamento)
- alto (art. 6 del regolamento e allegato III)
- limitato
- minimo/nullo



IL D.D.L. ITALIANO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea.

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- c) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

Informazione e riservatezza dei dati personali nell'AI Act

INTERVENTI DEL GARANTE

Intelligenza artificiale: il Garante blocca ChatGPT. Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori

ChatGPT: Garante privacy, notificato a OpenAI l'atto di contestazione per le violazioni alla normativa privacy

LA PROTEZIONE DEI DATI

*Protezione
della
riservatezza*



*Protezione
dei dati*

IL REGOLAMENTO – CONSIDERANDO N. 10

- Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dai **regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla **direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio. La **direttiva 2002/58/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, in particolare stabilendo le **condizioni per l'archiviazione di dati personali e non personali e l'accesso ai dati in apparecchi terminali. Tali atti giuridici dell'Unione costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui gli insiemi di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali.** Il presente regolamento non mira a pregiudicare l'applicazione del vigente diritto dell'Unione che disciplina il trattamento dei dati personali, inclusi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a monitorare la conformità con tali strumenti.
- Inoltre, lascia impregiudicati gli obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA nel loro ruolo di titolari del trattamento o responsabili del trattamento derivanti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui la progettazione, lo sviluppo o l'uso di sistemi di IA comportino il trattamento di dati personali. E inoltre opportuno chiarire che gli interessati continuano a godere di tutti i diritti e le garanzie loro conferiti da tale diritto dell'Unione, compresi i diritti connessi al processo decisionale esclusivamente automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. Norme armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA istituiti a norma del presente regolamento dovrebbero facilitare l'efficace attuazione e consentire l'esercizio dei diritti degli interessati e di altri mezzi di ricorso garantiti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali nonché degli altri diritti fondamentali.

PRIVACY E «CICLO DI VITA» DEL SISTEMA

- (69) **Il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali deve essere garantito durante l'intero ciclo di vita del sistema di IA.** A tale riguardo, i principi della *minimizzazione dei dati* e della *protezione dei dati* fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, sanciti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, sono applicabili nel trattamento dei dati personali. Le misure adottate dai fornitori per garantire il rispetto di tali principi possono includere non solo l'anonimizzazione e la cifratura, ma anche l'uso di tecnologie che consentano di inserire algoritmi nei dati e di addestrare i sistemi di IA senza trasmissione tra le parti o copia degli stessi dati grezzi o strutturati, fatti salvi i requisiti in materia di governance dei dati di cui al presente regolamento.

ALCUNI RIFERIMENTI NEL REGOLAMENTO

- Pratiche vietate
- Sistemi ad alto rischio
- Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio (art. 71)
- Spazi di sperimentazione normativa (art. 57)
- Settore della sperimentazione scientifica

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 4

Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione, all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità col diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.
4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI MINORI

- Per i **minori infra-quattordicenni**, si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale.
- Per i **minori che abbiano compiuto quattordici anni**, è prevista la facoltà di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.
- La disciplina 'ricalca' quella vigente circa il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (art. 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali).

WEB SCRAPING E IA GENERATIVA



maggio 2024

Web scraping ed intelligenza artificiale generativa:
nota informativa e possibili azioni di contrasto

È la **tecnica di estrazione di dati** da un sito *web* per mezzo di specifici *software*.

Il **giudizio di liceità** del *web scraping* deve (...) essere effettuato **caso per caso** sulla base dei diversi e contrapposti diritti in gioco: in tal senso, per le finalità di questo documento, tale liceità non è e non può che essere oggetto di valutazione in termini meramente teorici.

Rimane fermo, ai sensi dell'art. 32 del RGPD, l'obbligo in capo ai titolari del trattamento di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

WEB SCRAPING E IA GENERATIVA

Le tecniche di raccolta massiva di dati dal web e le loro finalità

La nascita e l'affermazione di Internet sono intrinsecamente connesse alla sua architettura tecnologica aperta basata su *standard* informatici *de facto*, indipendenti da specifiche "proprietarie", fondati sulla *suite* di protocolli TCP (*Transmission Control Protocol*) e IP (*Internet Protocol*). Con il tempo, a tali protocolli si è aggiunto, tra gli altri, il protocollo HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*) con il quale, a seguito della decisione del CERN di Ginevra di renderlo pubblico nel 1990, è stato possibile lo **sviluppo libero del World Wide Web** così come lo conosciamo, con la prima formalizzazione in forma di *standard* (HTTP/1.1) con il documento RFC-2068 del 1997.

La navigazione nel web si basa, quindi, su protocolli aperti che consentono di reperire informazioni e dati pubblicamente disponibili online oppure resi disponibili in aree ad accesso controllato. Informazioni e dati possono essere raccolti in maniera sistematica anche attraverso programmi (*web robot* o, più semplicemente, *bot*) che operano in maniera automatizzata simulando la navigazione umana, a condizione che le risorse (e.g. siti *web*, contenuti, *etc.*) visitate da questi ultimi risultino accessibili al pubblico indistinto e non sottoposte a controlli di accesso.

WEB SCRAPING E IA GENERATIVA

1. Creazione di aree riservate

Atteso che l'addestramento dell'intelligenza artificiale generativa si basa su enormi quantità di dati che spesso provengono da attività di *web scraping* diretta (ovverosia effettuata dallo stesso soggetto che sviluppa il modello), indiretta (ovverosia effettuata su dataset creati mediante tecniche di *web scraping* da soggetti terzi rispetto allo sviluppatore del modello) od ibrida, su fonti presenti nel *web*, **la creazione di aree riservate, a cui si può accedere solo previa registrazione, rappresenta una valida cautela in quanto sottrae dati dalla ritenuta pubblica disponibilità.**

2. Inserimento di clausole ad hoc nei termini di servizio

L'inserimento nei Termini di Servizio (ToS) di un sito *web* o di una piattaforma *online* dell'espresso divieto di utilizzare tecniche di *web scraping* costituisce una **clausola contrattuale che, se non rispettata, consente ai gestori di detti siti e piattaforme di agire in giudizio per far dichiarare l'inadempimento contrattuale della controparte.** Si tratta di una cautela di mera natura giuridica che opera, in quanto tale *ex post*, ma che può fungere da strumento di carattere special-preventivo e, in tal modo, fungere da deterrente, contribuendo ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di *web scraping*.

WEB SCRAPING E IA GENERATIVA

3. Monitoraggio del traffico di rete

Un semplice **accorgimento tecnico** quale il monitoraggio delle richieste HTTP ricevute da un sito *web* o da una piattaforma consente di individuare **eventuali flussi anomali** di dati in ingresso ed in uscita da un sito *web* o da una piattaforma *online* e di intraprendere adeguate contromisure di protezione. Tale cautela può essere accompagnata anche da un *Rate Limiting*, una misura tecnica che permette di limitare il traffico di rete ed il numero di richieste selezionando solo quelle provenienti da determinati indirizzi IP, al fine di impedire a priori un traffico eccessivo di dati (in particolare attacchi DDoS o *web scraping*). Si tratta di cautele di natura tecnica che, sebbene indirettamente, possono contribuire ad una maggiore tutela dei dati personali rispetto ad attività di *web scraping* per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale generativa.

4. Intervento sui bot

Come sopra illustrato, il *web scraping* si basa sull'utilizzo di bot. **Qualunque tecnica in grado di limitare l'accesso ai bot si rivela, pertanto, un efficace metodo per arginare l'attività automatizzata di raccolta dati che viene effettuata tramite tali software.** È doveroso sottolineare che nessuna tecnica che agisce sui bot è in grado di annullarne l'operatività al 100%, ma anche che alcune azioni di contrasto possono indubbiamente contribuire a prevenire/mitigare il *web scraping* non desiderato per finalità di addestramento dell'intelligenza artificiale generativa

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE?

Sotto il profilo della tutela dei dati, secondo lo schema teorizzato da Gualtiero Roveda, le imprese in particolare dovranno:

- effettuare una valutazione di impatto
- implementare misure di trasparenza
- garantire la gestione dei dati di alta qualità
- assicurare la conformità continua
- documentare tecnicamente i sistemi di IA
- registrare i sistemi di IA ad alto rischio
- implementare misure di protezione dei dati

Queste operazioni
debbono essere
documentate

Lo sfruttamento di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario

IL REGOLAMENTO

- L'“AI Act” qualifica i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'assistenza sanitaria come “**ad alto rischio**”, ponendo in capo ai soggetti fornitori maggior obblighi di informazione al fine di garantire la trasparenza nell'impiego di tali strumenti.



IL D.D.L. ITALIANO



CAPO II – DISPOSIZIONI DI SETTORE

ART. 7

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario e alla prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie con criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) n. 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
5. I sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa alla professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili e periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.

IL D.D.L. ITALIANO



Obbligo di informazione all'interessato
(declinazione del principio del c.d.
«consenso informato»)

RICERCA

ART. 8

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, di salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 lettera g) del Regolamento UE 679/16.

2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa dell'interessato che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un'informativa generale sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento UE n. 679/2016, da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. I trattamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del Regolamento UE 679/16 nonché l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del predetto Regolamento, e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

4. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

IL REGOLAMENTO

L'AI Act, sin dal **considerando 9**, evidenzia come - nel contesto dell'occupazione e della protezione dei lavoratori - la fonte «non dovrebbe [...] incidere sul diritto dell'Unione in materia di politica sociale né sul diritto del lavoro nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, per quanto riguarda le condizioni di impiego e le condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori». Peraltro, nello stesso considerando 9 si legge che la nuova fonte «non dovrebbe [...] pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri nonché il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto nazionale». Pertanto, l'AI Act intende lasciare impregiudicate le disposizioni volte a migliorare le condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali che verranno disposte con la prossima «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali».

IL REGOLAMENTO

Il **considerando n. 57** del regolamento rileva che «[...] i sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali, dei tratti o delle caratteristiche personali e per il monitoraggio o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori».

IL REGOLAMENTO

L'**allegato III del regolamento** (a cui fa espresso rinvio l'art. 6, paragrafo 7 del medesimo atto), analizza, tra gli altri, i sistemi di IA ad alto rischio nell'ambito dell'"occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo".

In questa categoria sono, pertanto, ricompresi:

- "i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati";
- "i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro".

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 10

(Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)


1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.



Professioni intellettuali e IA: il limite al ricorso ai sistemi evoluti

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ ESSERE UTILE ALL'AVVOCATURA?

«Avvocati e giuristi hanno iniziato a chiedersi se, oltre alla curiosità, le opinioni e i primi esperimenti, non sia opportuno iniziare a formarsi e acquisire nuove competenze nel proprio bagaglio professionale, ma nel mare magnum di informazioni molti si stanno ponendo la stessa domanda: “Da dove inizio?”».



CONVERSANDO CON CHAT GPT

Puoi redigere un atto di citazione alla luce della Riforma Cartabia?



Certamente! Con la Riforma Cartabia, avvenuta nel 2021, sono stati introdotti alcuni cambiamenti nel procedimento civile italiano. Ecco un esempio di atto di citazione considerando la Riforma Cartabia:

[INTRODUZIONE]

Nel Tribunale di [Inserire la giurisdizione competente]

Sezione Civile

Atto di citazione

[IDENTIFICAZIONE DEL CITANTE]

CONVERSANDO CON CHAT GPT

Posso utilizzarti come avvocato in un processo civile?



Mi spiace, ma come intelligenza artificiale, non posso esercitare la professione legale né rappresentare legalmente le persone in un processo civile o in qualsiasi altra procedura legale. È importante avere un avvocato umano che sia adeguatamente qualificato e iscritto all'albo degli avvocati per fornire rappresentanza legale e consulenza legale in un processo civile. Se hai bisogno di assistenza legale, ti consiglio vivamente di consultare un avvocato esperto nella materia specifica del tuo caso.



CONVERSANDO CON CHAT GPT

Domanda
riformulata

Puoi redigere un atto di citazione alla luce della Riforma Cartabia?



Certamente! Con la Riforma Cartabia, avvenuta nel 2021, sono stati introdotti alcuni cambiamenti nel procedimento civile italiano. Ecco un esempio di atto di citazione considerando la Riforma Cartabia:

[INTRODUZIONE]

Nel Tribunale di [Inserire la giurisdizione competente]

Sezione Civile

Atto di citazione

[IDENTIFICAZIONE DEL CITANTE]

CONVERSANDO CON CHAT GPT

Il citante

[Nome del Citante]

(A firma autografa o digitale dell'Avvocato)

Per procura a margine:

[Nome e Cognome dell'Avvocato]

(A firma autografa o digitale dell'Avvocato)



Ricorda che questo è solo un modello generico e dovrebbe essere personalizzato in base alle specifiche del tuo caso. Ti consiglio vivamente di consultare un avvocato per adattare l'atto di citazione alle tue esigenze e per ricevere consulenza legale personalizzata.



IL D.D.L. ITALIANO

ART. 12

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.



Cosa dice sul punto
l'AI Act?

QUINDI...

- L'art. 12 concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a) – nelle professioni intellettuali.
- Riguardo all'ambito e alla disciplina generale di queste ultime, la relazione illustrativa del disegno di legge fa riferimento agli **articoli da 2229 a 2238 del codice civile**. Tali articoli concernono il contratto di prestazione d'opera intellettuale (in tale ambito, l'articolo 2230 fa rinvio, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con la natura del rapporto, alle norme di cui agli articoli da 2222 a 2228 del citato codice, relative al contratto d'opera in generale).
- La disciplina dettata dall'art. 12 è, dunque, inerente ai **contratti di prestazione d'opera intellettuale** e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante (opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto).

LA STRUMENTALITÀ

- Il **pensiero critico** umano deve sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale.
- Il **requisito di prevalenza** appare posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).
- Le **informazioni** relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista devono essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con **linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo** (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 13

(Principi in materia di pubblica amministrazione)

- 
1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
 3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.



Funzione
strumentale e di
supporto

IL PROBLEMA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'inserimento nel *prompt* dei dati personali dei soggetti assistiti dal consulente: che uso se ne può fare?



L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria: potenzialità e pericoli

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 14

(Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.



ART. 15

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. All'articolo 9, comma secondo, del codice di procedura civile, dopo le parole "esecuzione forzata" sono inserite le seguenti: ", per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale".



C'È SPAZIO PER LA «GIUSTIZIA PREDITTIVA»?

- **Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021**
 - «la decisione che produce effetti giuridici o analoghi deve sempre essere presa da un essere umano, il quale possa essere ritenuto responsabile per le decisioni adottate».



**Informazione, settore radiotelevisivo,
social media e IA: il quadro normativo
applicabile e le prospettive**

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 23

(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: «tecniche» sono inserite le parole: «, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.»;

b) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale). Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo quanto previsto dall'art. 41, per le finalità di cui alla presente disposizione nonché per il successivo art. 42, commi 1, lettera c-bis e 7, lettera c-bis, l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codice di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.»;



Contenuti testuali,
fotografici,
audiovisivi e
radiofonici



Cosa dice sul punto
l'AI Act?

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 18 - Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

- Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
- Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)



Proprietà intellettuale e IA

IL DIRITTO D'AUTORE

- Il diritto d'autore tutela le «opere dell'ingegno di carattere creativo»



COME SI ACQUISTA IL DIRITTO D'AUTORE?

- Condizione per l'acquisto dei diritti è la creazione dell'opera (“quale particolare espressione del lavoro intellettuale”)
- Le semplici idee non sono tutelate dalla l.d.a.



I CREATORI DIGITALI

Legge 17 dicembre 2023, n. 206 (Riforma del Made in Italy)

Art. 27

Creatori digitali

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il Ministro della cultura

Istituzione del repertorio delle opere dei creatori digitali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”.



DI CHI È QUESTA FOTO?



Fonte delle immagini: [Wikipedia](#)

Dalla macchina fotografica di David Slater...

IL CASO NAZIONALE

- Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107 (ordinanza)



Fonte: ANSA

IL D.D.L. ITALIANO

ART. 24

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “opere dell'ingegno” è aggiunta la seguente: “umano” e dopo le parole “forma di espressione” sono aggiunte le parole: “, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;

TEXT AND DATA MINING

«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;

Disciplina riformulata a opera del d. lgs. n. 177/2021
(attuazione della direttiva 790/2019)



LA DIRETTIVA 790/2019

Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica

- 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da **organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale** ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.
- 2. Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
- 3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
- 4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le **migliori prassi** per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

TEXT AND DATA MINING


«70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;

Art. 70-ter l.d.a.

Sono consentite le riproduzioni compiute da **organismi di ricerca** e da **istituti di tutela del patrimonio culturale**, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. [...]

Art. 70-quater l.d.a.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, **sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati**. L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. (**opt-out**) [...]



Il quadro sanzionatorio: prospettive attuali e soluzioni *de iure condendo*

IMPIANTO SANZIONATORIO

Capo XII Sanzioni

AI Act

L'ART. 99 DEL REGOLAMENTO

▪ **Articolo 99 - Sanzioni**

- 1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 96. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica.
- 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al più tardi entro la data di entrata in applicazione, le norme relative alle sanzioni e le altre misure di esecuzione di cui al paragrafo 1, così come ogni eventuale modifica successiva delle stesse.

IL QUADRO SANZIONATORIO NELL'AI ACT




LE RESPONSABILITÀ NEL DDL

CAPO V DISPOSIZIONI PENALI

ART. 25 (Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali)



PUNIRE IL C.D. DEEPPFAKE



The logo for the website Reddit, consisting of the word "reddit" in a bold, lowercase, orange sans-serif font.

PUNIRE IL C.D. DEEPPFAKE



Art. 612-*quater* c.p. – (***Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale***) - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, **cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità**, è punito con la **reclusione da uno a cinque anni**.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. **(testo tratto dal D.D.L.)**



FONTI

- Le *slides* sintetizzano principi elaborati dall'autore nei testi «Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza» (Utet), «Proprietà intellettuale, diritto industriale e information technology» (II edizione, Il Sole 24 Ore) e «Il nuovo diritto d'autore» (XII edizione, Maggioli).



NOTE LEGALI

- Le *slides* sono di proprietà dell'autore.
- Sono vietate la comunicazione, la diffusione e la trasmissione senza autorizzazione.
- È vietato ogni utilizzo dei contenuti finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa.
- Le immagini riprodotte appartengono all'autore, con esclusione di quelle per le quali è stata riportata la fonte.
- Tutti i diritti sono riservati.



Grazie della cortese attenzione

Andrea R. Sirotti Gaudenzi
Studio legale Sirotti Gaudenzi
Via Chiaramonti 34 - Cesena
Via Monte Napoleone 8 - Milano
info@studiosirottigaudenzi.it